

Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75

adunanza del **29/07/2015**

OGGETTO:

Approvazione nuovo Regolamento per la gestione dell'Emergenza Abitativa


Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi	*
Lecci Paolo	*
Lolini Mario	-
Panfi Roberto	*
Quercioli Mara	*
Bartolini Simone	*
Tancredi Veronica	*
D'Alise Biagio	-
Piandelaghi Daniela	*
Migliaccio Pietro	-
Biliotti Saimo	*
Laurenti Stefania	-
Mascagni Lorenzo	*
Tinacci Riccardo	*
Daviddi Maria Chiara	*
Rosini Stefano	*
Giorgi Francesco	*
Cossu Maurizio	*
Marchetti Simone	*
Tonelli Iacopo	*
Treglia Marcello	*

Citerni Cristina	-
Buzzetti Davide	-
Cerboni Giacomo	-
Angelini Pier Francesco	-
Rossi Fabrizio	-
Agresti Luca	-
Colomba Luigi	-
Pacella Cosimo	-
Megale Riccardo	-
Ulmi Andrea	-
Gori Giacomo	-
Felicioni Massimo	-

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Mario VENANZI
Scrutatori	Riccardo MEGALE
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75

adunanza del 29/07/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 04.04.2012 con la quale si approvava il vigente Regolamento di Emergenza Abitativa;

CONSIDERATO che:

- uno degli obiettivi prioritari stabiliti da questa Amministrazione Comunale è dare risposte adeguate alle situazioni di emergenza abitativa, in continuo aumento a causa dei numerosi sfratti esecutivi e, più in generale, attuare una politica abitativa in favore dei soggetti particolarmente deboli;
- il territorio comunale grossetano non è esente dalle criticità rappresentate dal perdurare della crisi economica e che, pertanto, il suddetto regolamento non appare completamente rispondente ai bisogni attuali;
- che l'emergenza abitativa ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo ai nuclei familiari che si trovano in situazioni di particolare ed urgente bisogno sociale;
- che si rende necessario ridefinire i criteri per l'individuazione dei destinatari, degli alloggi destinati all'emergenza sociale abitativa, sia inclusi in complessi immobiliari allo scopo dedicati, sia appartenenti all'edilizia residenziale pubblica (ERP) e destinati a tali finalità, in quanto trattandosi di problematiche sociali ed emergenziali è necessario un approccio di tipo professionale e non tanto prettamente amministrativo;

DATO ATTO che con la legge regionale n°41 del 31 marzo 2015 si è proceduto ad una profonda modifica della legge n°96 del 20 dicembre 1996 in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, introducendo concetti principi e finalità che possono essere ripresi anche in tema di emergenza abitativa;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'adozione di un nuovo Regolamento di Emergenza Abitativa, per l'assegnazione di alloggi nella disponibilità del Comune che tiene conto del lavoro sinergico fra questa Amministrazione ed il "CoeSO-Società della salute";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00, allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

DELIBERA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75

adunanza del **29/07/2015**

- di revocare il vigente Regolamento di Emergenza Abitativa approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 04.04.2012;
- di approvare il nuovo Regolamento di Emergenza Abitativa, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della III Commissione Consiliare in data 27.07.2015.

(E' rientrato il Presidente Lecci che riassume la presidenza della seduta)

Illustra l'assessore Goretti.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Ulmi, Angelini, Giorgi, Colomba, Gori, Felicioni e Lecci, ai quali replica l'assessore Goretti.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Angelini, Felicioni e Giorgi.

Non avendo altri chiesto di parlare, Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 17 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Daviddi, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia), espressi dai consiglieri presenti.

Il Presidente del Consiglio comunica di voler anticipare la discussione del punto 11) dell'odierno odg.

Il Consiglio concorda.

IL PRESIDENTE
GENERALE

Paolo Lecci

IL SEGRETARIO

Mario Venanzi

Regolamento per l'assegnazione di alloggi destinati all'emergenza sociale abitativa.

Art. 1 - Principi e finalità.

L'emergenza sociale abitativa ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo a nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare ed urgente bisogno sociale.

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari, degli alloggi destinati all'emergenza sociale abitativa, sia inclusi in complessi immobiliari allo scopo dedicati, sia appartenenti all'edilizia residenziale pubblica (ERP) e destinati alle finalità in oggetto.

Qualora si tratti di alloggi ERP si applicano i principi e le limitazioni di cui alla Legge R.T. n°96/20.12.1996 come modificata dalla Legge R.T. n°41 del 31.3.2015, ed in particolare l'art. 13Ter "Utilizzo autorizzato degli alloggi", fatte salve le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e di fruizione del bene di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Grosseto da almeno trentasei mesi;
- b) gravi difficoltà economiche con perdita di alloggio o nell'imminenza della perdita di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggi;
- d) trovarsi in particolari e gravi circostanze di disagio certificate dal servizio sociale, tra le quali situazioni di insanabile conflittualità interna dalla quale possono derivare gravi conseguenze e ripercussioni con particolare riguardo ai componenti "fragili" del nucleo, e situazioni di ambienti familiari compromessi da episodi di maltrattamento e violenze.

Qualora invece il nucleo familiare dovesse beneficiare di un alloggio ERP destinato all'emergenza abitativa di cui all'art. 13Ter della R.T. n°96/20.12.1996 come modificata dalla Legge R.T. n°41 del 31.3.2015 si applicano i requisiti di accesso di cui all'Allegato A della medesima Legge regionale.

Per nuclei familiari si intendono quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado purchè conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composta da una sola persona.

Per i cittadini extracomunitari è altresì richiesto il permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi della vigente normativa in materia.

A pena di esclusione tutti i requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assegnazione dell'alloggio, e permanere in costanza del rapporto.

Coloro che al momento della presentazione della domanda o durante la permanenza in graduatoria occupino abusivamente un alloggio pubblico o comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione saranno esclusi per 5 anni da qualsiasi intervento abitativo nonché cancellati dalla graduatoria.

Saranno altresì esclusi per 5 anni coloro che abbiano rifiutato senza giustificato motivo un alloggio proposto dalla Commissione Tecnica di Emergenza Abitativa; per questi ultimi il termine decorre dalla data della determina di esclusione.

La situazione di comprovato disagio economico deve essere verificata attraverso la valutazione dell'Isee del nucleo, la proprietà o il possesso di beni mobili registrati, e altri tipi di valutazioni e dell'evento, comprovati e dettagliati, che ha portato al peggioramento delle condizioni economiche con conseguente impossibilità di sostenere il canone di locazione.

Art. 3 - Commissione Tecnica Emergenza Abitativa

E' istituita la Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa composta da:

- a) il Dirigente della Unità Funzionale "Servizi Sociali territoriali e residenziali" del CoeSo-Sds
- b) due assistenti sociali addetti al Servizio Sociale Territoriale
- c) il Responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Unità Funzionale "Servizi Sociali territoriali e residenziali" del CoeSo-SdS che parteciperà con funzione di Segretario verbalizzante.

La Commissione è presieduta dal Dirigente o suo delegato che provvede anche a convocarla periodicamente o su richiesta di alcuno dei componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

In riferimento ad ogni singolo caso la Commissione Tecnica:

- accerta la sussistenza delle condizioni di emergenza sociale abitativa
- esprime il proprio parere motivato e dettagliato sull'intervento ritenuto più idoneo in base alla specificità del caso preso in esame;
- individua i soggetti in emergenza aventi titolo all'assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai sensi del presente regolamento;
- esprime il parere in merito al pagamento delle spese.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti per l'assegnazione dando preferenza ai seguenti requisiti in ordine di priorità:

- a) nucleo familiare con minori in condizioni di grave rischio sociale o nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti, portatrici di disabilità grave ai sensi della L.104/92 o in carico ai servizi di salute mentale o tossicodipendenze
- b) nucleo familiare composto da sole persone ultrasessantacinquenni.

Gli assistenti sociali unitamente al Dirigente dell'Unità funzionale valuteranno la gravità delle condizioni suddette con particolare riferimento al grado di autosufficienza e all'età.

Presupposto necessario all'assegnazione è il progetto sociale condiviso dal nucleo familiare interessato finalizzato a definire il percorso per il superamento delle

condizioni di disagio, e la ricerca di una soluzione abitativa alternativa. Infatti poichè il servizio è mirato a far fronte a situazioni di emergenza, il piano di intervento concordato prevede l'uscita dal servizio stesso.

In caso di alloggi non temporaneamente disponibili la commissione individua di volta in volta le priorità tra i casi segnalati.

Il Servizio Patrimonio – Politiche abitative comunicherà periodicamente, o dietro richiesta dei Servizi Sociali Comunali, la disponibilità di alloggi ai sensi dell'art. 13 ter della vigente L.R.T. 96/96.

Art. 4 - Accesso al servizio

I cittadini che intendono chiedere il servizio di emergenza sociale abitativa anche in riferimento alle situazioni emergenziale contemplate dall'art. 13 ter della vigente L.R.T. 96/96 devono presentare apposita domanda allegando l'ISEE e autocertificando i requisiti per l'accesso e gli eventuali provvedimenti in base ai quali devono abbandonare l'abitazione.

La domanda può esser presentata in qualsiasi momento dell'anno presso il Punto di Accesso Sociale (PAS) del CoeSo- SdS.

L'assistente sociale valuterà la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso all'emergenza sociale abitativa ovvero in assenza di dette condizioni orienterà i cittadini verso altri servizi. L'accesso può avvenire anche a seguito di segnalazione da parte dell'assistente sociale.

Art. 5 - Assegnazione.

L'assegnazione sarà disposta con Determina Dirigenziale della Unità Funzionale "Servizi Sociali territoriali e residenziali" del CoeSo-Sds qualora si tratti di alloggi inclusi in complessi immobiliari destinati ad emergenza abitativa ed affidati in gestione al CoeSo-SdS, oppure dal Dirigente (o suo delegato) del Comune di Grosseto competente per materia qualora si tratti di alloggi ERP destinati all'utilizzo autorizzato ai sensi del suddetto art. 13 ter della normativa regionale. In quest'ultimo caso l'assegnazione avverrà a seguito di comunicazione del CoeSo-SdS con la quale si individua il nucleo familiare destinatario dell'assegnazione, dopo che lo stesso CoeSo avrà ai propri atti relazione professionale dettagliata e motivata ed avrà verificato il possesso dei requisiti da parte del beneficiario nonchè il rispetto delle percentuali previste dall'art 13 ter della citata legge regionale.

L'assegnazione avrà la durata massima di un anno e potrà essere rinnovata, per lo stesso periodo, una sola volta, salvo casi di straordinaria gravità da valutare da parte del CoeSo.

L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 10 giorni dalla consegna, pena la decadenza, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale; è fatto divieto quindi assoluto per gli occupanti di cedere anche provvisoriamente il proprio alloggio e di ospitarvi persone non incluse nel proprio nucleo familiare.

Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalato al Comune-Ufficio Affari sociali od al CoeSo-

SdS a seconda di chi ha provveduto all'assegnazione, il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a consentire indebiti benefici. E' fatta salva, per gli alloggi E.R.P. La disciplina prevista dal comma 10 del citato art. 13 ter.

Nel caso di decesso del richiedente subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare alla data del decesso, pur non modificandosi il termine originario di assegnazione.

In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more-uxorio, dimostrata nella forma di legge, si procede alla voltura dell'assegnazione uniformandosi alla decisione del Giudice.

Art. 6 - Controlli

Il Comune proprietario degli immobili si riserva la facoltà di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta degli stessi e l'osservanza degli obblighi regolamentari da parte dei cittadini ospitati.

Identici controlli potranno essere effettuati dai tecnici preposti dell'E.P.G. Spa in caso di assegnazione ai sensi dell'art. 13 ter della L.R.T. 96/96 come modificata dalla L.R.T. 41/2015.

Art. 7 - Obblighi

Gli assegnatari hanno l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi ERP, qualora esca il bando, pena il rilascio dell'appartamento. Così come in caso di assegnazione di alloggi ERP devono lasciare l'appartamento.

Art. 8 - Impegni.

Gli assegnatari dell'alloggio di emergenza sociale abitativa debbono:

- a) provvedere alla manutenzione e cura di quanto loro affidato
- b) curare la pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e degli spazi di uso comune
- c) astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molestia
- d) impegnarsi al rispetto del presente regolamento
- e) impegnarsi al rispetto del progetto dell'assistente sociale

Gli assegnatari di alloggio E.R.P. in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 13 ter della vigente L.R. 96/96 hanno, altresì, l'obbligo del rispetto di eventuali regolamenti di condominio e/o di autogestione degli alloggi e di quant'altro previsto dalla legge regionale stessa.

Art. 9 - Rimborso spese e pagamento canone

Gli assegnatari dell'alloggio dovranno versare mensilmente al Comune di Grosseto un rimborso spese a titolo di manutenzione dell'immobile, determinato con provvedimento di assegnazione. Tale somma, essendo di modesta entità, non pregiudica la gratuità del rapporto e si esclude che possa costituire corrispettivo per

il godimento dell'immobile.

Il rimborso può venire ridotto o escluso qualora l'assegnatario in base alla verifica della situazione si trovi in condizione di grave disagio economico.

Il rimborso spese è quantificato in € 50,00 mensili per i nuclei familiari che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale ed in € 100,00 mensili per i nuclei familiari che presentano un Isee superiore al minimo vitale; ai suddetti importi verrà aggiunta una ulteriore quota mensile determinata sulla base della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario e determinata periodicamente con provvedimento del Dirigente del Servizio Socio-educativo.

Gli assegnatari di alloggio E.R.P., in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 13 ter della vigente L.R. 96/96, sono inoltre tenuti a versare all'E.P.G. S.p.a. il canone di locazione fissato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Decadenza ed annullamento dell'assegnazione.

Ogni comportamento difforme dalle regole di una civile convivenza nonché il cattivo uso e il danneggiamento dell'alloggio assegnato, nonché l'inosservanza delle regole di cui sopra riportate possono comportare la decadenza immediata dell'assegnazione.

Qualora sia possibile per l'assegnatario disporre di una sistemazione abitativa definitiva, quest'ultimo perde il diritto all'uso dell'alloggio.

Qualora l'assegnazione sia avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci e/o di documenti risultati falsi si procede all'annullamento della stessa.

Analogamente si procede alla decadenza qualora il nucleo familiare beneficiario non utilizzi stabilmente l'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.

L'assegnatario non avente più diritto all'alloggio dovrà lasciarlo entro 30 giorni

La decadenza dal provvedimento di assegnazione sarà disposta dal Dirigente dell'Unità Funzionale

Agli assegnatari di alloggio E.R.P. in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 13 ter della vigente L.R.T. 96/96, la disciplina suddetta si applica, in aggiunta alle cause di decadenza già previste dalla normativa regionale (titolo V art. 33-35), su espressa indicazione dei Servizi Sociali anche tramite il Coeso-SdS.

Art. 11 - Recupero forzoso degli alloggi.

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nell'atto di assegnazione, in quello di decadenza o di annullamento si procederà al recupero forzoso dell'alloggio, assegnando al Comando di polizia Municipale il compito della relativa esecuzione, con la collaborazione dei Servizi di supporto, così individuati : Provveditorato per le operazioni di trasloco, trasporto e ricovero di suppellettili ed arredi, Manutenzioni per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura, Servizi Sociali per la redazione dei processi verbali.

Nel caso di mancato rilascio di alloggio E.R.P. in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 13 ter della vigente L.R.T. 96/96, gli occupanti verranno considerati "occupanti senza titolo" ai sensi dell'art. 34 ed ad essi verrà applicata la conseguente disciplina.